



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 72

del 08-10-2019

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE

OGGETTO: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza
- Esercizio finanziario 2019.

IL PRESIDENTE

Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole.

Li, 01-10-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 01-10-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole -

Li, 03-10-2019

Per Il Dirigente del Servizio Finanziario – P.O.
F.to RELLA MAURIZIO

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 07-10-2019

Il Segretario Generale
F.to Moscara Salvatore Maurizio

Visto e richiamato il CCNL 23 dicembre 1999 relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto regioni autonomie locali ed in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 26 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato;
- l’art. 27 in cui è previsto, tra l’altro, che gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
- l’art. 28 in cui è previsto, tra l’altro, che al fine di sviluppare, all’interno degli enti, l’orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all’art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%;

Rilevato che:

- con Decreto del Presidente n. 74/2018 si è disposta, tra l’altro, l’approvazione del fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente per il passato esercizio, pari a € 252.416,43;
- la definizione di detto fondo è avvenuta in base a un percorso mirato di ricognizione analitica delle voci che hanno concorso alla determinazione della relativa entità complessiva recependo, altresì, i significativi effetti delle discipline introdotte dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro susseguitisi nel tempo;

Rilevato, inoltre, che:

- in coerenza con il nuovo “Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali della Provincia di Brindisi”, adottato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 29 luglio 2011 e successivamente confluito nel “*Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale*”, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 86 del 15 giugno 2012, a sua volta modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 15 gennaio 2014 (adottata con i poteri della Giunta Provinciale), con Decreto del Presidente n. 39/2015 e, da ultimo, con Decreto del Presidente n. 99/2017, con varie Determinazioni Dirigenziali si sono ridefiniti gli importi delle retribuzioni di posizione dirigenziali, in misura direttamente proporzionale ai rispettivi punteggi complessivamente attribuiti ai singoli Dirigenti incaricati dei vari servizi, conformemente alle nuove graduazioni delle posizioni dirigenziali approvate, nel corso degli anni, con atti vari dell’organo esecutivo dell’Ente;
- la misurazione e la valutazione della performance e la conseguente erogazione, ai dirigenti aventi diritto, della retribuzione di risultato – quale primario compenso accessorio collegato alla performance – è effettuata, in coerenza con i principi generali recepiti dall’Ente con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 132/2011, in attuazione di quanto disposto all’art. 7 del richiamato d.lgs. n. 150/2009, sulla base della metodologia prevista dal sopra citato “*Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale*”;

Considerato di dover procedere, in coerenza con le valutazioni innanzi espresse, alla costituzione formale del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente per il corrente esercizio finanziario;

Rilevato, a tal riguardo, che:

- ferma restando l’attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- particolare rilievo hanno assunto, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto legge che introducevano un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 nonché, per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013, fino a tutto il 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non avrebbe potuto superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e, comunque, si sarebbe dovuto automaticamente ridurre in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definiva un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed imponeva un taglio automatico delle risorse decentrate che avrebbe operato prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni avrebbero autonomamente deciso di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;
- per quanto previsto all'art. 1, comma 456, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e, peraltro, chiaramente delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari nn. 8-20/2015, dal 1° gennaio 2015 sono cessati gli effetti delle misure di contenimento disposte, come sopra indicato, al primo periodo del già citato art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per assumere, invece, piena efficacia l'ulteriore previsione (secondo periodo aggiunto all'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010) del medesimo provvedimento legislativo secondo cui, per l'appunto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs n. 165/2001 si sono dovute decurtare permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, in virtù dell'applicazione, avvenuta nel quadriennio precedente, della suddetta disciplina di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010;
- all'art. 1, comma 236, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) si è inoltre stabilito che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della legge n. 124/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs n. 165/2001 non avrebbe potuto superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e si sarebbe, comunque, automaticamente decurtato in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Rilevato, inoltre, che all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, nel disporre l'espressa abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del sopra citato art. 1, comma 236, legge n. 208/2015, viene altresì stabilito che, nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dalla predetta data, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; inoltre, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Atteso che:

- benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, con siffatta misura di finanza pubblica viene a configurarsi, a tutti gli effetti, una sostanziale riproduzione del regime restrittivo introdotto, come sopra meglio illustrato, in materia di contrattazione integrativa di lavoro dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per il triennio 2011 – 2013 (poi successivamente esteso al 2014 per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013) e vengono, tra l'altro, consolidate le decurtazioni apportate nel 2016 per effetto dell'applicazione dei sopra citati vincoli ex art. 1, comma 236, legge n. 208/2015;
- pertanto, ai fini della concreta attuazione di detta misura di finanza pubblica, può opportunamente farsi riferimento agli indirizzi interpretativi che con circolare n. 12/2011 la Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha fornito in ordine alla corretta applicazione, tra l'altro, del predetto regime restrittivo per il quadriennio 2011 – 2014, nonché alle connesse decisioni assunte, nel contesto di tale cornice normativa, dalla giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo e dalla Ragioneria Generale dello Stato stessa con successive varie circolari;

Rilevato, altresì, che:

- all'art. 1, comma 793 e ss. della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) si prevede, tra l'altro, che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, sia trasferito alle dipendenze della relativa regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica;
- si è completato, per effetto di tale misura legislativa, lo svuotamento della platea dei dipendenti provinciali non assegnati alle funzioni fondamentali e trasversali attraverso la ricollocazione dei medesimi presso altre pubbliche amministrazioni dando quindi luogo, con riferimento a questo Ente, alle cessazioni dal servizio di ulteriori n. 28 unità di personale dipendente, di cui un'unità con qualifica dirigenziale;

Considerato, tanto sopra premesso, che:

- si è tra l'altro provveduto alla determinazione dell'ammontare annuo delle risorse, pari a € 17.794,35, destinate alla contrattazione integrativa che finanziano le voci fisse e variabili del trattamento accessorio connesse alla predetta unità di personale dipendente con qualifica dirigenziale;
- a decorrere dall'esercizio in corso detto importo, pari a € 17.794,35, per evidenti ragioni di equilibri generali di finanza pubblica viene a regime necessariamente portato in detrazione dell'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate dell'Ente in ottemperanza, peraltro, al principio generale dettato all'art. 6-bis d.lgs. n. 165/2001 e ss.ii.mm. ai sensi del quale, nei casi di esternalizzazioni dei servizi e dei correlati contingenti di personale (come nella fattispecie in argomento), si prescrive espressamente che vi sia una riduzione, in misura corrispondente, del fondo del relativo salario accessorio;

Rilevato, pertanto, che le risorse che alimentano il fondo in argomento sono determinate in relazione ai canali di finanziamento previsti da svariate disposizioni contrattuali per cui, in particolare, oltre al già citato articolo 26 CCNL 23 dicembre 1999, è necessario fare riferimento anche all'articolo 23 CCNL 22 febbraio 2006, all'articolo 4 CCNL 14 maggio 2007, agli articoli 16 e 20 CCNL 22 febbraio 2010 ed all'articolo 5 CCNL 3 agosto 2010, come qui di seguito meglio argomentato:

- **articolo 26, comma 1, lett. a) CCNL 23 dicembre 1999 (€ 118.079,38):**
l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina dei previgenti CCNL;
- **articolo 26, comma 1, lett. d) CCNL 23 dicembre 1999 (€ 2.736,08):**
l'importo corrispondente all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (€ 218.886,01), a decorrere dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza;
- **articolo 26, comma 1, lett. g) CCNL 23 dicembre 1999 (€ 19.703,06):**
l'importo della retribuzione individuale di anzianità, nonché quello del maturato economico differenziato dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998 (con prioritaria destinazione al finanziamento della retribuzione di posizione);
- **articolo 26, comma 3, CCNL 23 dicembre 1999 (€ 255.158,71 – PARTE STABILE DEL FONDO):**
le risorse connesse all'attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi di quelli esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza interessata. Ed invero, nel quadro di una generale riorganizzazione della struttura operativa, il ricorso all'istituto contrattuale di cui trattasi si è giustificato a seguito dell'avvenuto aumento, a decorrere dall'esercizio 2006, delle posizioni dirigenziali previste in dotazione organica, che da sei passavano gradualmente a dieci (risorse pari a € 157.158,71). Nondimeno, il ricorso a detto canale di finanziamento del fondo (ulteriori risorse pari a € 98.000,00) si è reso altresì fondamentale ed opportuno per effetto di significativi e duraturi processi di riorganizzazione e miglioramento della quasi totalità dei servizi dell'Ente ma, soprattutto, in virtù dell'implementazione dei compiti e delle funzioni assegnati ai servizi medesimi, in conseguenza di processi di deleghe di funzioni dalla Regione alla Provincia o assegnazione di nuovi compiti e servizi con apposite leggi regionali relativamente a materie ritenute strategiche, quali l'ambiente, la pianificazione del territorio, le politiche sociali;
- **articolo 23, comma 1, CCNL 22 febbraio 2006 (€ 5.200,00):**
l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2002, dell'incremento di € 520,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente;
- **articolo 23, comma 3, CCNL 22 febbraio 2006 (€ 7.501,28):**
l'importo corrispondente all'1,66% del monte salari della dirigenza per l'anno 2001 (€ 451.884,29), a valere dal 2003, finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato;
- **articolo 4, commi 1-2, CCNL 14 maggio 2007 (€ 11.440,00):**
l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2005, dell'incremento di € 1.144,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente;
- **articolo 4, commi 4-5, CCNL 14 maggio 2007 (€ 5.837,17):**
l'importo corrispondente allo 0,89% del monte salari della dirigenza per l'anno 2003 (€ 655.862,00), a valere dal 2006, finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato;
- **articolo 16, commi 1-2, CCNL 22 febbraio 2010 (€ 4.780,00):**
l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2007, dell'incremento di € 478,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente;

- **articolo 16, comma 4, CCNL 22 febbraio 2010 (€ 12.339,44):**
l'importo corrispondente allo 1,78% del monte salari della dirigenza per l'anno 2005 (€ 693.227,00), finalizzato all'incremento delle risorse per la sola retribuzione di risultato;
- **articolo 5, comma 1, CCNL 3 agosto 2010 (€ 6.110,00):**
l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2009, dell'incremento di € 611,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente;
- **articolo 5, commi 4-5, CCNL 3 agosto 2010 (€ 8.254,08):**
l'importo corrispondente allo 0,73% del monte salari della dirigenza per l'anno 2007 (€ 1.130.969,00), da sommarsi a quello di cui all'art. 16, comma 4, CCNL 22 febbraio 2010 (€ 12.339,44), a valere dal 2009, finalizzato all'incremento delle risorse per la sola retribuzione di risultato;
- **articolo 28, comma 2, CCNL 23 dicembre 1999:**
non sussistono risorse non integralmente spese, nel passato esercizio, in retribuzione di risultato e destinabili, in funzione di tale finalità, al finanziamento del fondo relativo al corrente esercizio;

Rilevato, inoltre, che allo scopo di individuare la legittima consistenza delle risorse che alimentano il fondo in argomento, occorre procedere secondo le seguenti modalità:

- ai sensi e per gli effetti della sopra citata disciplina di cui al secondo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) e per quanto chiaramente delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari nn. 8-20/2015, decurtare permanentemente le risorse che alimentano il fondo in argomento di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, in virtù dell'applicazione, avvenuta nel quadriennio precedente, della disciplina di cui al primo periodo del predetto art. 9, comma 2-bis;
- ai sensi e per gli effetti della suddetta disciplina di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, decurtare l'ammontare complessivo delle risorse decentrate di un importo idoneo a garantirne il relativo contenimento entro il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e, pertanto, pari complessivamente a € 261.313,61;
- in relazione al sopra citato transito presso la regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, con decorrenza dal 1° luglio 2018, di n. 28 unità di personale dipendente, di cui un'unità con qualifica dirigenziale, decurtare le risorse che alimentano il fondo in argomento di un importo pari a € 17.794,35;

quanto sopra trova specifico riscontro nella tabella di seguito riportata:

PROVINCIA DI BRINDISI DETERMINAZIONE IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		
(A)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE STABILI ESERCIZIO 2019	€ 457.139,20
(B)	IMPORTO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ESERCIZIO 2019	€ 0,00
(C)	IMPORTO PERMANENTE RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Ex art. 9, c. 2-bis - secondo periodo, d.l. n. 78/2010) - da sottrarre -	€ 137.763,00
(D)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (PROVVISORIO) [(A) + (B) - (C)]	€ 319.376,20

(E)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE, AI SENSI ART. 23, C. 2 D.LGS. N. 75/2017 (rispetto limite 2016: € 261.313,61) - da sottrarre -	€ 58.062,59
(F)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE DA DECURTARE (Transito presso Regione Puglia di n. 1 dirigente funzione Mercato del Lavoro) - da sottrarre -	€ 17.794,35
(G)	IMPORTO RISORSE DECENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 [(D) - (E) - (F)]	€ 243.519,26

Dato atto pertanto che, in relazione a quanto sopra rappresentato, la legittima consistenza delle risorse decentrate effettivamente negoziabili risulta, per il corrente esercizio, pari a € **243.519,26**;

Dato atto inoltre che:

- detto fondo è in linea con il citato vincolo di finanza pubblica previsto all’art. 1, comma 557, legge 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell’Ente, come è riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da prevedere da parte questo Ente per il corrente esercizio;
- detto fondo risulta altresì compatibile con l’ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, posto che il suo ammontare complessivo, pari a € 319.376,20 (già al netto della sopra citata decurtazione permanente di cui al secondo periodo dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010, pari a € 137.763,00) è stato decurtato dall’esercizio 2017 di un importo, pari a € 58.062,59, idoneo a garantirne il relativo contenimento entro i limiti del corrispondente importo per l’esercizio 2016 e, pertanto, pari complessivamente a € 261.313,61; nel corrente esercizio detto fondo è stato ulteriormente decurtato dell’importo, pari complessivamente a € 17.794,35 (nel 2018 pari complessivamente a € 8.897,18), connesso al transito presso la Regione Puglia di n. 1 dirigente, ai sensi della sopra citata normativa di cui all’art. 1, comma 793 e ss. della legge n. 205/2017;

Ritenuto, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi esplicitate;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il richiesto parere in ordine alla regolare costituzione del fondo risorse decentrate in questione;

Vista la Deliberazione del C.P. n. 30/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

Visti i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali;

Vista la l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto provinciale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – d.lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Di approvare il fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza per l'esercizio 2019, come raffigurato nel prospetto allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
3. Di disporre che le risorse finanziarie, attualmente pari a € **139.192,61**, per far fronte al pagamento, nell'esercizio in corso, delle retribuzioni di posizione al personale dirigenziale di questo Ente, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, troveranno imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente;
4. Di disporre che le ulteriori risorse finanziarie del fondo, pari a € **104.326,65**, per far fronte al pagamento, nell'esercizio in corso, degli altri istituti contrattuali a beneficio del personale dirigenziale di questo Ente, oltre ai relativi oneri riflessi ed IRAP, troveranno imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente, come di seguito indicato:

RISORSE FONDO		ONERI RIFLESSI		IRAP	
<i>IMPORTI</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTI</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>	<i>IMPORTI</i>	<i>CAPITOLI DI SPESA</i>
€ 104.326,65	710121	€ 26.603,29	711121	€ 8.867,76	1595127

5. Di attestare che, a norma dell'art. 147 bis del Testo Unico – d.lgs. n. 267/2000, il presente decreto è regolare in quanto sono stati verificati i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'assunzione della relativa spesa.
6. Di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003.
7. Di trasmettere copia del presente decreto, per le determinazioni di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica.
8. Di trasmettere, inoltre, copia del presente decreto ai Dirigenti dell'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali, parte dirigenza.
9. Di disporre, infine, la immediata esecuzione del presente decreto e la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Li, 08-10-2019

Il Presidente
F.to Ing. RICCARDO ROSSI

PROVINCIA DI BRINDISI
FONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI - ESERCIZIO 2019
(CCNL AREA DIRIGENZA 23 DICEMBRE 1999 E SUCCESSIVI)

CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 1, lett. a)	l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina dei previgenti CCNL.	€ 118.079,38
CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 1, lett. d)	l'importo corrispondente all'1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (€ 218.886,01), a decorrere dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza.	€ 2.736,08
CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 1, lett. g)	l'importo della retribuzione individuale di anzianità, nonché quello del maturato economico differenziato dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998 (con prioritaria destinazione al finanziamento della retribuzione di posizione).	€ 19.703,06
CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 3	l'importo complessivo delle risorse finalizzato a sostenere i maggiori oneri conseguenti alla rimodulazioni e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte in nuove attività.	€ 255.158,71
CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 1	l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2002, dell'incremento di € 520,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente.	€ 5.200,00
CCNL 22/02/2006 art. 23, c. 3	l'importo corrispondente all'1,66% del monte salari della dirigenza per l'anno 2001 (€ 451.884,29), a valere dal 2003, finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.	€ 7.501,28
CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 1-2	l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2005, dell'incremento di € 1.144,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente.	€ 11.440,00
CCNL 14/05/2007 art. 4, cc. 4-5	l'importo corrispondente allo 0,89% del monte salari della dirigenza per l'anno 2003 (€ 655.862,00), a valere dal 2006, finalizzato all'incremento delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato.	€ 5.837,17
CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 1-2	l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2007, dell'incremento di € 478,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente.	€ 4.780,00
CCNL 22/02/2010 art. 16, c. 4	l'importo corrispondente allo 1,78% del monte salari della dirigenza per l'anno 2005 (€ 693.227,00), finalizzato all'incremento delle risorse per la sola retribuzione di risultato.	€ 12.339,44
CCNL 03/08/2010 art. 5, c. 1	l'importo complessivo delle risorse finalizzato alla corresponsione, a valere dall'anno 2009, dell'incremento di € 611,00 annui del valore economico della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali presenti nell'Ente.	€ 6.110,00
CCNL 03/08/2010 art. 5, cc. 4-5	l'importo corrispondente allo 0,73% del monte salari della dirigenza per l'anno 2007 (€ 1.130.969,00), da sommarsi a quello di cui all'art.16, comma 4, del CCNL 22 febbraio 2010 (€ 12.339,44), a valere dal 2009, finalizzato all'incremento delle risorse per la sola retribuz.di risultato.	€ 8.254,08
TOTALE RISORSE STABILI		€ 457.139,20
CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 1, lett. b)	le risorse derivanti dall'attuazione della disciplina di cui all'art. 43 della legge 449/1997, in combinato disposto con quella di cui all'art. 24 del vigente contr. decent. integr. (contratti di sponsoriz., consulenze ed erogazioni di beni e servizi).	€ 0,00
CCNL 22/02/2010 art. 20, c. 2	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivaz.della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del CCNL23/12/1999 (compensi dei professionisti legali).	€ 0,00
CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 1, lett. i)	le risorse derivanti dall'applicaz. della disciplina di cui all'art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi correlati a incarichi ricondotti nell'ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del dirigente interessato).	€ 0,00
	le risorse derivanti dall'applicaz. della disciplina di cui all'art. 20, cc. 3-5, CCNL 22/02/2010 (reimpiego dei compensi correlati a incarichi ricondotti nell'ambito del principio di onnicompr.tà del tratt. econ. dirig. - Quota a beneficio del personale con qualifica dirigenziale).	€ 0,00
CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 2	le risorse, compatibili con le effettive capacità di spesa dell'Ente, a titolo di integrazione, resa possibile a decorrere dall'anno 1999, del fondo della dirigenza, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (€ 218.886,01)	€ 0,00
CCNL 23/12/1999 art. 26, c. 3	le risorse connesse all'attivazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi di quelli esistenti, ai quali è correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza interessata.	€ 0,00
CCNL 23/12/1999 art. 28, c. 2	economie da fondo risorse decentrate esercizio precedente.	€ 0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 0,00
TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019		€ 457.139,20
IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010, 2° periodo)		€ 137.763,00
IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017)		€ 58.062,59
IMPORTO RISORSE DECENTRATE STABILI DA DECURTARE (art. 1, c. 793 e ss., l. n. 205/2017)		€ 17.794,35
TOTALE GENERALE FONDO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (al netto della decurtazione permanente di cui all'art. 9, c. 2-bis, d.l. n. 78/2010 - 2° periodo, della decurtazione di cui all'art. 23, c. 2, d.lgs. n. 75/2017, della decurtazione di risorse decentrate dovuta al transito, presso altre p.a., di n. 1 unità e delle risorse variabili sottratte dall'ambito di applicazione delle predette discipline vincolistiche di finanza pubblica)		€ 243.519,26
Prospetto redatto da Dott. Michele Mancarella.		

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio oggi 09.10.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

PER IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to FUMAROLA

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

F.to PRETE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il presente decreto viene trasmesso in copia:

- a) Ai Consiglieri Provinciali
- b) Al Segretario Generale
- c) Al Collegio dei Revisori

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

li 09.10.2019

F.to PRETE
